

Decreto Ministeriale 2 giugno 1982 -

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato

Art.1

Dichiarazione aziendale

I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati ai fini dell'accertamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale la dichiarazione degli operai agricoli a tempo indeterminato occupati. Detta dichiarazione, compilata su modulo predisposto dal Servizio medesimo e approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, deve essere prodotta entro il decimo giorno dalla fine di ciascun trimestre e deve contenere le generalità, il codice fiscale e la residenza del datore di lavoro, il codice di contribuente attribuito dal Servizio per i contributi agricoli unificati, l'estensione e ubicazione del terreno, le colture e gli allevamenti praticati, le generalità e la residenza dei lavoratori occupati e, per ciascuno di essi, la categoria e la qualifica, il periodo di lavoro, il numero di giornate prestate o comunque retribuite nel trimestre solare precedente, nonché gli importi mensili delle retribuzioni soggette a contribuzione determinate ai sensi dell'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, arrotondate alle mille lire per eccesso o per difetto a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori alle cinquecento lire.

Le dichiarazioni di cui al precedente comma fanno fede a tutti gli effetti, fatte salve le conseguenze di legge in caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti e la facoltà accertativa degli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati di cui al successivo art. 3.

Art.2

Comunicazione dati salariali ai fini del calcolo delle prestazioni

Ai fini della erogazione delle integrazioni salariali di cui alla L. 8 agosto 1972, n. 457, e delle indennità giornaliere di malattia e maternità spettanti agli operai agricoli a tempo indeterminato nonché ai fini della erogazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti degli stessi lavoratori, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente:

- a) l'ammontare della retribuzione, distinto nelle sue componenti, corrisposta ai singoli lavoratori nel periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio la sospensione del lavoro oppure l'astensione dal lavoro per malattia o maternità;
- b) il numero delle giornate effettivamente prestate o comunque retribuite e l'ammontare delle retribuzioni mensili corrisposte nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale viene presentata la domanda di pensione e la data di decorrenza della pensione medesima.

Copia delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma deve essere trasmessa contestualmente anche agli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati.

Art. 3

Controllo delle dichiarazioni - Notifica dell'accertamento

I dati delle dichiarazioni di cui al precedente art. 1 sono esaminati e rettificati, se inesatti o incompleti, da parte degli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati, i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio. A tali fini, essi si avvalgono degli atti del collocamento della manodopera e di ogni altro elemento di riscontro in loro possesso.

Nei casi di accertamento d'ufficio o di rettifiche che comportano un aumento dei contributi previdenziali ed assistenziali da corrispondere, i dati accertati sono notificati, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, ai datori di lavoro interessati. Contro gli accertamenti di cui al comma precedente sono ammessi i ricorsi previsti dall'art. 8 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni.

Nei casi in cui i predetti accertamenti sono stati operati in conseguenza delle segnalazioni effettuate ai sensi del secondo comma del successivo art. 4 la decisione del ricorso presentato dal datore di lavoro deve essere comunicata anche al lavoratore interessato.

Art. 4

Posizione assicurativa dell'operaio a tempo indeterminato

Gli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono tenuti a trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i dati occupazionali e retributivi riferiti all'anno solare precedente dichiarati dal datore di lavoro per ciascun operaio a tempo indeterminato.

I dati medesimi sono notificati a ciascun operaio a tempo indeterminato il quale, ove rilevi inesattezze od omissioni, le comunica al competente Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati, fornendo ogni utile prova ai fini dei conseguenti accertamenti da espletare, anche in collaborazione con l'Ispezzato del lavoro, per l'acquisizione dei dati esatti e completi da prendere a base degli accertamenti d'ufficio di cui al precedente art. 3.

In caso di accertamento d'ufficio modificativo dei dati segnalati dai singoli datori di lavoro, le risultanze definitive debbono essere comunicate oltre che alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche ai lavoratori interessati.

Art. 5

Modalità e termini di versamento dei contributi previdenziali per gli operai agricoli a tempo indeterminato

I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato impiegati nel corso di ciascun trimestre dell'anno debbono essere versati, rispettivamente, entro il 20 giugno, il 20 settembre ed il 20 dicembre dello stesso anno, per i primi tre trimestri, ed entro il 20 marzo dell'anno successivo, per l'ultimo trimestre, mediante bollettino di conto corrente postale predisposto dal Servizio per i contributi agricoli unificati sulla base delle dichiarazioni aziendali presentate ai sensi del precedente art. 1, con l'indicazione dell'importo da pagare.

Nei casi di accertamento d'ufficio di cui al primo comma del precedente art. 3, i contributi dovuti e gli accessori di legge debbono essere versati entro il termine indicato sul bollettino di conto corrente postale predisposto dal Servizio per i contributi agricoli unificati.

In caso di versamento dei contributi dovuti oltre i termini di cui al primo ed al secondo comma si applicano gli interessi per ritardato pagamento calcolati, nella misura prevista dal primo comma dell'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, nella L. 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine previsto per ciascun versamento e quella di avvenuto pagamento.

In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6

Sanzioni

Nei casi di inosservanza degli obblighi scaturenti dal precedente art. 1, nei quali ricorrono le fattispecie di omessa denuncia, di denuncia reticente o infedele o di evasione contributiva, si applicano le sanzioni previste dall'art. 3 della L. 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni.

Art. 7

Disposizione transitoria per l'anno 1982

In sede di prima attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le dichiarazioni aziendali di cui al primo comma del precedente art. 1, relative al primo, al secondo ed al terzo trimestre del 1982, sono presentate congiuntamente entro il 10 ottobre dello stesso anno. I contributi dovuti in riferimento alle predette dichiarazioni congiunte devono essere versati entro il 20 dicembre 1982.